

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 5-13189

Legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale): disposizioni attuative ed individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 16, comma 2. Revoca delle DD.G.R. n. 74-6818 del 29/07/02, n. 37-10855 del 3/11/03 e n. 59-11664 del 2/02/04.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- la data di decorrenza delle funzioni attribuite alle province dalla legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) e, in particolare, quelle definite all'articolo 13, commi 12 e 13 della legge, relative all'esercizio da parte delle province del potere sanzionatorio, è fissata al 01/06/2010; restano a carico della Regione Piemonte i contenziosi amministrativi pendenti alla data del 31/05/2010;

- al fine di agevolare il passaggio delle funzioni senza che vengano pregiudicati i procedimenti amministrativi in corso e per garantire la continuità dell'azione amministrativa, sono approvate le disposizioni attuative degli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 della l.r. 16/2008 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), contenute nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- sono revocate, conseguentemente, la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 74 – 6818, la D.G.R. 3 novembre 2003, n. 37 – 10855, e la D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 59-11664, con decorrenza 01/06/2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

DISPOSIZIONI ATTUATIVE**della legge regionale 25 giugno 2008 “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale**

Capo I

Disposizioni attuative dell'articolo 4 della l.r. 16/2008
(Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno)

Art. 1

(Importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena – articolo 4, comma 4, lettera a))

1. L'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena che il conduttore, proprietario o possessore, si impegna a conservare è fissato in 24,00 euro, valutato in base al costo delle operazioni colturali ordinarie e straordinarie previste dal piano di coltura e conservazione come definite al comma 2.
2. Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le operazioni necessarie a mantenere la tartufaia in produzione in condizioni ottimali, svolte con cadenza annuale o inferiore; per manutenzione straordinaria si intendono le operazioni colturali svolte con periodicità superiore, i cui effetti non si esauriscono nell'anno di esecuzione, ma che si riverberano su un periodo più lungo, coincidente con la durata del piano colturale, pari a 5 anni.

Art. 2

(Modalità per la concessione dell'indennità, contenuti tecnici del piano di coltura e conservazione e procedure di controllo del rispetto degli impegni – articolo 4, comma 4 lettere b) e c))

1. Il procedimento per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e di coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) è effettuato con la collaborazione delle province territorialmente competenti, secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. La domanda di indennità è presentata dal conduttore, proprietario o possessore, al comune nel cui territorio sono radicate le piante oggetto della domanda stessa.
3. La domanda presentata per la prima volta è redatta secondo il modello di cui all'allegato A, e contiene la proposta di piano di coltura e conservazione, compilata secondo le specifiche norme di riferimento, contenute nell'allegato B. Alla stessa è allegata l'estratto di mappa catastale, relativo alle particelle interessate. Nelle annualità successive dovrà essere compilata una domanda di conferma secondo il modello allegato C. Terminato il periodo di validità sarà necessario presentare un nuovo piano di coltura e conservazione, unitamente alla domanda di conferma.
4. Il comune assume al proprio protocollo le domande pervenute e conferisce incarico alla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominata Commissione), di istruirle e di compilare il verbale di accertamento, conformemente all'allegato D, in originale e due copie. In seguito all'istruttoria il comune può richiedere al beneficiario opportune modifiche alla proposta di piano colturale.
5. La Commissione è integrata da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi in possesso del tesserino di idoneità e designati dall'Associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale tra quelle di cui all'articolo 12 della l.r. n. 16/2008. In mancanza di una associazione avente i requisiti richiesti, o nel caso questa non provvedesse entro un mese dall'avvenuta richiesta, la designazione sarà effettuata dall'Unione delle associazioni di cercatori di tartufi.
6. Acquisiti i verbali della Commissione, il comune trasmette copia delle domande corredate dalle proposte dei piani di coltura e conservazione e degli estratti di mappa catastale, o delle domande di conferma, insieme al verbale di accertamento, alla provincia competente per territorio che effettua il controllo dei documenti, provvedendo alle opportune correzioni quando accerti inesattezze formali o errori materiali. Se sono accertate altre irregolarità il verbale deve essere restituito con rilievo alla Commissione.

7. La provincia predispose un elenco generale dei beneficiari completo dei dati anagrafici e del numero di piante ammesse, e lo invia al Settore regionale competente in materia di tartuficoltura entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno.
8. Il Settore regionale competente in materia di tartuficoltura, provvede al riparto dei fondi tra le province, in proporzione al totale delle piante riconosciute; le province effettueranno la liquidazione ai beneficiari di quanto spettante.
9. Le province effettuano controlli sul 5% delle domande accolte per accertare il mantenimento degli impegni sottoscritti dal percettore dell'indennità. Nel caso di irregolarità dovrà essere data comunicazione al Settore regionale competente in materia di tartuficoltura ed il premio, se già erogato, dovrà essere restituito.
10. Le province entro 60 giorni dall'accredito delle somme, rendicontano al Settore regionale competente in materia di tartuficoltura, con specifica relazione, i pagamenti effettuati e le eventuali economie e tengono comunque a disposizione dello stesso tutti gli atti necessari per gli eventuali riscontri e accertamenti.

Art. 3

(Norme tecniche)

1. Le piante che danno diritto all'indennità sono le specie latifoglie arboree o arbustive, governate sia a fustaia sia a ceduo, di riconosciuta capacità tartufigena nei riguardi del tartufo bianco d'Alba o del Piemonte (*Tuber magnatum* Pico). Hanno diritto ad indennità le piante appartenenti alle specie: Farnia (*Quercus robur*), Rovere (*Quercus pætreæ*), Roverella (*Quercus pubescens*), Cerro (*Quercus cerris*), Carpino bianco (*Carpinus betulus*), Carpino Nero (*Ostrya carpinifolia*), Nocciolo (*Corylus avellana*), Tiglio nostrale (*Tilia platyphyllos*), Tiglio selvatico (*Tilia cordata*), Pioppo nero (*Populus nigra*), Pioppo bianco (*Populus alba*), Pioppo tremolo (*Populus tremula*), Pioppo ibrido, Salicone (*Salix caprea*), Salice bianco (*Salix alba*), Salice da vimini (*Salix viminalis*).
2. La capacità tartufigena del soggetto è dimostrata dall'avvenuta raccolta, negli ultimi tre anni, di esemplari di tartufo bianco d'Alba o del Piemonte nell'area di presumibile sviluppo dell'apparato radicale del soggetto stesso.
3. L'avvenuta raccolta è accertata dalla Commissione preposta, col particolare apporto dei due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, per diretta conoscenza o per informazioni assunte dai raccoglitori stessi.
4. L'indennità ad ogni avente diritto può essere concessa per un numero massimo di 25 piante per ettaro, indipendentemente da come le stesse sono distribuite sul terreno tartufigeno. Sono ammesse le piante radicate a filari lungo fossi, strade o nelle zone di confine con altre particelle.
5. In caso di incerta attribuzione della capacità tartufigena a singoli soggetti, dovuta alla presenza di alberi ravvicinati in gruppi, il numero dei soggetti da riconoscere sarà definito in ragione di uno ogni 400 metri quadrati di area di insidenza (proiezione sul terreno delle chiome) del gruppo considerato, calcolato vuoto per pieno.
6. In modo analogo si procede quando i tartufi sono raccolti diffusamente su una intera particella (o gruppo di particelle appartenenti allo stesso richiedente) e sulla stessa (o sulle stesse) particella insiste un numero elevato di alberi, tale da rendere difficile l'identificazione.
7. Il numero di soggetti che danno diritto ad indennità è il quoziente intero del rapporto tra l'area della particella (o delle particelle) e l'area convenzionale attribuita ad ogni pianta tartufigena (400 m²/pianta).

Capo II

Disposizioni attuative dell'articolo 5, della l.r. 16/2008 (Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate)

Art. 4

(Domanda di riconoscimento o di rinnovo)

1. Le tartufaie controllate e coltivate, come definite all'articolo 2 della l.r. n. 16/2008, sono soggette a riconoscimento da parte della provincia territorialmente competente.
2. L'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata consente l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufaie stesse ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della l. 16

dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata da parte dei soggetti indicati nell'articolo 6, comma 2 della l.r. 16/2008.

3. La domanda di riconoscimento o di rinnovo delle tartufaie controllate o coltivate deve essere presentata alla provincia territorialmente competente, con le modalità di cui all'articolo 5, dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica che conduce a titolo di proprietà, affitto, comodato o usufrutto il terreno destinato a tartufaia.

4. Nel caso in cui il riconoscimento o il rinnovo sia richiesto da più conduttori di terreni confinanti o da un consorzio, a norma dell'articolo 4 della l. 752/1985, la domanda può essere presentata, rispettivamente, dalla persona fisica a ciò delegata dai richiedenti o dal legale rappresentante del consorzio.

5. La domanda deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato E.

Art. 5

(Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento o di rinnovo)

1. La domanda di riconoscimento o di rinnovo è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) diretta ad attestare:

- a) gli elementi identificativi delle particelle catastali interessate dal riconoscimento (comune, foglio, mappale, superficie catastale complessiva, superficie interessata dalla tartufaia);
- b) l'intestazione di proprietà dei terreni o il titolo di possesso/detenzione del fondo in capo al richiedente (affitto, comodato, usufrutto).

2. Nell'ipotesi in cui il richiedente non sia unico proprietario dei terreni su cui insiste la tartufaia per cui è chiesto il riconoscimento o il rinnovo, la domanda deve essere ulteriormente corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dagli altri comproprietari del terreno, nella quale gli stessi dichiarino di aver concesso in uso esclusivo al richiedente il terreno in questione, con destinazione tartufaia, quantomeno per il periodo di validità del riconoscimento stesso, nonché di essere a conoscenza che il terreno sarà soggetto a riconoscimento di tartufaia. In alternativa, analoga dichiarazione può essere resa dal richiedente stesso; in tal caso, il richiedente dovrà elencare i comproprietari del terreno, dichiarare che i medesimi gli hanno concesso in uso esclusivo il terreno stesso con destinazione tartufaia e che sono a conoscenza della richiesta di riconoscimento o di rinnovo.

3. Nell'ipotesi in cui il richiedente sia possessore o detentore del terreno su cui insiste la tartufaia per cui è chiesto il riconoscimento o il rinnovo, la domanda deve essere ulteriormente corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal proprietario o dai comproprietari del terreno, nella quale tali soggetti dichiarino di aver concesso il fondo al richiedente a titolo di affitto, usufrutto o comodato per la conduzione agricola, quantomeno per il periodo di validità del riconoscimento stesso, nonché di essere a conoscenza che il terreno sarà soggetto a riconoscimento di tartufaia. In alternativa, analoga dichiarazione può essere resa dal richiedente stesso; in tal caso, il richiedente dovrà elencare i comproprietari del terreno, dichiarare che gli stessi gli hanno concesso il fondo ai titoli di cui sopra (affitto, usufrutto o comodato per la conduzione agricola) e che sono a conoscenza della richiesta di riconoscimento o di rinnovo.

4. Qualora il riconoscimento o il rinnovo venga chiesto da un solo soggetto a nome di più conduttori di terreni anche non confinanti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve contenere le medesime attestazioni per ciascun richiedente, oltre alla certificazione che il soggetto che ha presentato la domanda è stato a ciò delegato da tutti i richiedenti. La domanda deve essere comunque corredata anche dalla documentazione di cui ai commi 2 e 3 qualora necessaria.

5. Nel caso di richiesta di riconoscimento o di rinnovo di tartufaia su terreni condotti in forma associata, oltre alla predetta documentazione, deve essere presentato l'elenco dei soci conduttori aventi pieno titolo ad esercitare la raccolta nella tartufaia stessa.

6. Qualora il riconoscimento o il rinnovo venga chiesto da un consorzio, la relativa domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, diretta ad attestare:

a) gli elementi identificativi delle particelle catastali interessate dal riconoscimento facenti capo a ciascun socio del consorzio (comune, foglio, mappale, superficie catastale complessiva, superficie interessata dalla tartufaia);

b) l'intestazione di proprietà dei terreni o il titolo di possesso/detenzione del fondo in capo a ciascun socio del consorzio (affitto, comodato, usufrutto).

La domanda di riconoscimento o di rinnovo, oltre che dall'eventuale documentazione di cui ai commi 2 e 3, deve essere corredata ulteriormente da:

c) copia conforme dell'atto costitutivo, corredato dall'elenco dei soci; nell'atto costitutivo deve essere specificato, per ciascun socio, il possesso della qualità di imprenditore titolare di azienda agricola o forestale o di imprenditore conduttore di azienda agricola o forestale, gli estremi dell'iscrizione alla Sezione Speciale del Registro CCIAA, gli elementi identificativi della superficie aziendale interessata dal riconoscimento (comune, foglio, mappale, superficie catastale complessiva, superficie interessata dalla tartufaia);

d) copia conforme dell'atto con il quale i soci incaricano il legale rappresentante a presentare la richiesta di riconoscimento.

7. Ad ogni domanda di riconoscimento, da chiunque presentata, devono essere allegati in ogni caso:

a) una relazione contenente tutti gli elementi atti ad evidenziare le caratteristiche dei terreni ospitanti o da destinare a tartufaia riconosciuta, redatta da un tecnico qualificato, che attesti, in base alla valutazione degli aspetti pedoclimatici, vegetazionali e topografici del sito, la vocazione di questo alla tartuficoltura;

b) un piano di coltura contenente una dettagliata descrizione dei lavori previsti e di quelli già eseguiti per il mantenimento ed il miglioramento della produttività della tartufaia, individuati tra quelli indicati nell'allegato F, per le tartufaie controllate, e nell'allegato G, per le tartufaie coltivate;

c) una cartografia che indichi la localizzazione planimetrica dei terreni per i quali si chiede il riconoscimento, timbrata e firmata da un tecnico qualificato;

d) visura catastale aggiornata.

In caso di rinnovo senza variazioni dovranno essere allegati i documenti descritti ai punti b) e d).

8. A norma dell'articolo 4 della l.r. n. 16/2008, il proprietario o il conduttore del fondo ospitante una tartufaia riconosciuta non ha diritto ad usufruire dell'indennità per la conservazione del patrimonio arboreo tartufigeno radicato all'interno della tartufaia stessa, per tutto il periodo di validità del riconoscimento.

Art. 6

(Attestazione di riconoscimento)

1. La provincia territorialmente competente effettua l'istruttoria della domanda, procede alla verifica della rispondenza alla normativa vigente della documentazione allegata e, tenuto conto dello strumento conoscitivo costituito dalla cartografia regionale di attitudine alla produzione di tartufo, in caso di esito positivo, rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufaia. Eventuali richieste per tartufaie al di fuori di tali zone saranno valutate caso per caso.

2. Il provvedimento di riconoscimento prescrive, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 16/2008, l'osservanza del piano di coltura allegato alla domanda e, nel caso l'istruttoria verificasse l'incompletezza dello stesso, le pratiche colturali accessorie necessarie per il mantenimento dell'ecosistema naturale, individuandole tra quelle indicate nell'allegato F - per le tartufaie controllate, e nell'allegato G - per le tartufaie coltivate.

3. L'attestazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, ha validità quinquennale ed è rinnovabile.

4. La perdita totale o parziale dei requisiti essenziali al riconoscimento deve essere comunicata tempestivamente alla provincia competente, ai fini della riduzione o della revoca del provvedimento di riconoscimento, dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica titolare della tartufaia.

5. Le province effettuano controlli sul 5% delle tartufaie riconosciute per accertare il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riconoscimento.

6. L'attestazione è revocata in caso di accertamento della mancata esecuzione degli interventi prescritti a norma del comma 2. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione della tabellazione apposta, entro trenta giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento.

7. L'apposizione o il mantenimento di tabelle di raccolta riservata nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate è sanzionata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, lett. g) della l.r. 16/2008.

Art. 7

(Modalità di compilazione, aggiornamento e comunicazione degli elenchi delle tartufaie riconosciute)

1. Le province trasmettono, entro il mese di febbraio di ciascun anno, al Settore regionale competente in materia di tartuficoltura l'elenco aggiornato delle tartufaie riconosciute o revocate nell'anno precedente. L'elenco, inviato su supporto cartaceo ed elettronico, contiene i seguenti dati:

- numero di tartufaie riconosciute nel territorio di competenza e superficie complessiva;
- numero di controlli effettuati e loro esito;
- numero di tartufaie revocate.
- Per ciascuna tartufaia devono essere indicati:
 - i dati anagrafici dei titolari;
 - la localizzazione (comune, foglio e particella catastale);
 - la superficie;
 - la tipologia della tartufaia: controllata, coltivata, singola, associativa, consortile;
 - le specie di tartufo prodotte;
 - gli estremi del provvedimento di riconoscimento;
 - gli estremi dell'eventuale provvedimento di revoca.

Capo III

Disposizioni attuative dell'articolo 6, della l.r. 16/2008

(Disciplina della raccolta)

Art. 8

(Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle operazioni di miglioramento delle tartufaie esistenti e per la costituzione e gestione di nuove tartufaie, secondo le finalità di cui all'articolo 1 della l.r. 16/2008)

1. Le prescrizioni tecniche cui attenersi per lo svolgimento delle operazioni di miglioramento delle tartufaie esistenti e per la costituzione di nuove tartufaie, di cui all'articolo 6, comma 4 lettera a) sono contenute rispettivamente negli allegati F e G al presente provvedimento.

Art. 9

(Caratteristiche della tabelle di cui all'articolo 3, comma secondo, della legge 752/1985)

1. Le tabelle delimitanti le tartufaie riconosciute ai sensi della l.r. 16/2008 contengono gli estremi dell'atto amministrativo con il quale è avvenuto il riconoscimento nonché la data di cessazione di validità. Ciascuna tabella deve rispondere alle caratteristiche rappresentate nell'allegato H: avere dimensioni di centimetri 21 x 28, riportare tutte le diciture previste in caratteri neri su fondo chiaro ed essere applicate su appositi sostegni, ben visibili singolarmente e l'una dall'altra lungo i perimetri delle tartufaie riconosciute.

2. Le tabelle attualmente apposte per la delimitazione di tartufaie riconosciute restano valide fino alla data di cessazione di validità dell'attestazione di riconoscimento.

3. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 della l. 752/85 le tabelle non sono sottoposte a tassa di registro.

Art. 10

(Superficie territoriale massima da destinare a tartufaia controllata di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c, della l.r. 16/2008)

1. Lo strumento conoscitivo di riferimento per la definizione della superficie territoriale massima da destinare a tartufaia controllata, come definita al quinto comma dell'articolo 3 della l. 752/1985,

e pertanto riconoscibile ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 16/2008, è costituito dalla Carta delle potenzialità alla produzione del tartufo bianco d'Alba o del Piemonte (*Tuber magnatum* Pico) del territorio piemontese, in scala 1:250.000, redatta nell'anno 2007 dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente S.p.A. per conto della Regione Piemonte.

2. In applicazione della l.r. 16/2008, si considera produttiva la percentuale del dieci per cento della superficie ad altitudine alta e media, ricadente in territorio non urbano.

3. Al fine di contemperare i diritti dei proprietari con quelli dei liberi raccoglitori, le province possono procedere al riconoscimento di una superficie compresa tra il cinque ed il dieci per cento della superficie considerata produttiva relativa al tartufo bianco d'Alba o del Piemonte, come indicato nell'allegato I.

Capo IV

Disposizioni attuative dell'articolo 7, della l.r. 16/2008 (Modalità di ricerca e di raccolta)

Art. 11

(Modalità per la ricerca e la raccolta)

1. La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l'ausilio del cane appositamente addestrato. Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani.

2. Lo scavo per l'estrazione del tartufo dal suolo deve essere effettuato con attrezzi idonei (vanghetto, vanghella, zappetta, zappino) dotati di lama non superiore agli 8 centimetri di larghezza, solo dopo la segnalazione di rinvenimento da parte del cane, limitatamente al punto ove lo stesso lo ha iniziato.

3. Le buche create per l'estrazione dei tartufi devono essere riempite obbligatoriamente con la terra asportata, ripianando accuratamente la superficie del suolo.

4. Nell'esercizio della ricerca, oltre agli scavi effettuati su segnalazione del cane, è vietata l'apertura di buche soprannumerarie, o la lavorazione andante, anche manuale, del terreno.

5. È vietata la raccolta dei tartufi non segnalati dal cane e dei tartufi immaturi o avariati.

6. La ricerca e la raccolta con modalità difformi da quanto stabilito nel presente provvedimento è soggetta alle sanzioni previste dall'articolo 13 della l.r. 16/2008.

7. Devono essere in ogni caso rispettati gli obblighi derivanti da altre leggi e le buone norme di convivenza civile.

Capo V

Disposizioni attuative dell'articolo 9, della l.r. 16/2008 (Abilitazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi)

Art. 12

(Modalità di funzionamento delle commissioni d'esame)

1. Le province territorialmente competenti provvedono alla costituzione delle commissioni, la cui composizione è disposta ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della l.r. 16/2008, per lo svolgimento dell'esame di idoneità alla ricerca ed alla raccolta del tartufo dei candidati residenti. Le amministrazioni provinciali il cui territorio di competenza presenta una minore vocazione tartufigena possono accordarsi per costituire una commissione d'esame interprovinciale.

2. Per assicurare il regolare svolgimento delle sessioni d'esame, per ciascun componente titolare è prevista la designazione di un componente supplente.

3. Le province provvedono alla predisposizione del calendario degli esami, a seguito delle richieste regolarmente pervenute, ed alla convocazione della commissione appositamente costituita.

4. Le commissioni provinciali sono rinnovate, previa designazione di nuovi componenti titolari e supplenti da parte degli enti e delle associazioni preposte, ogniqualvolta si renda necessario sostituire uno o più dei componenti.

Art. 13

(Caratteristiche del tesserino attestante l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi)

1. Il tesserino di idoneità alla raccolta del tartufo è rilasciato dalle province a seguito dell'esito positivo dell'esame ed è predisposto secondo il modello contenuto nell'allegato L.

2. Eventuali duplicati del tesserino possono essere rilasciati, previa richiesta scritta dell'interessato alla provincia territorialmente competente, alla quale sia stata allegata la denuncia di smarrimento o furto presentata presso i competenti organi di polizia, oppure il tesserino deteriorato, ed accertata la regolarità della posizione del titolare nei confronti della tassa di concessione regionale annuale. Il duplicato riceve la numerazione e la durata del tesserino precedente; queste dovranno essere riportate sullo stesso, insieme alla dicitura "duplicato".
3. I tesserini rilasciati ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 10/2002 saranno sostituiti al termine del periodo di validità.
4. Per quanto attiene alla tassa di rilascio o di rinnovo ed alla tassa di concessione regionale annuale si rimanda alle disposizioni della l.r. 13/80 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

Art. 14

(Tipologie dei dati relativi ai soggetti abilitati e modalità di aggiornamento e comunicazione)

1. Le province trasmettono al Settore regionale competente in materia di tartuficoltura, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco aggiornato dei tesserati residenti. L'elenco, inviato su supporto cartaceo ed elettronico, contiene i seguenti dati:
 - cognome e nome del tesserato;
 - indirizzo completo (Comune, CAP, via/piazza/corso/viale, numero civico, eventuale frazione o località);
 - data dell'esame che ne ha accertato l'idoneità;
 - numero del tesserino rilasciato;
 - data del rilascio.

Capo VI

Disposizioni attuative dell'articolo 10, della l.r. 16/2008
(Permesso per la ricerca e la raccolta di tartufi)

Art. 15

(Importo della tassa di concessione regionale annuale per la ricerca e la raccolta dei tartufi)

1. L'importo della tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della l.r. 16/2008, vista la D.G.R. n. 53 – 10692 del 13 ottobre 2003, è confermata in euro 140,00.

Art. 16

(Modalità di attestazione del permesso per la ricerca e raccolta dei tartufi)

1. L'attestazione del permesso per la ricerca e raccolta dei tartufi sul territorio regionale per l'anno solare di riferimento è costituita dalla ricevuta di versamento della relativa tassa di concessione regionale annuale, salvo i casi di esclusione ai sensi della normativa vigente.
2. La ricevuta deve essere conservata insieme al tesserino di idoneità ed esibita, unitamente a quest'ultimo, ai soggetti incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 15 della l. 752/85.
3. La ricerca e la raccolta in mancanza del permesso, o in mancanza della sola attestazione di permesso, sono soggette alle sanzioni previste dall'articolo 13 della l.r. 16/2008.

Capo VII

Disposizioni attuative dell'articolo 11, della l.r. 16/2008
(Calendario di ricerca e raccolta)

Art. 17

(Modalità di concertazione con le province, ai fini della definizione del calendario di ricerca e raccolta).

1. Il calendario di raccolta è definito dalla Regione, di concerto con le province, acquisito il parere dei centri specializzati di cui all'articolo 2 della l. n. 752/1985.
2. Ai fini della concertazione, la Regione sottopone il parere dei centri specializzati alle province. Le province formulano le proprie proposte di calendario, con particolare riguardo alla definizione del periodo di divieto assoluto di raccolta.

3. La Regione sulla base dei pareri e delle proposte acquisite, definisce il calendario unico di raccolta per tutto il territorio regionale.

4. Le province possono proporre variazioni al calendario di raccolta in relazione all'andamento climatico stagionale; la Regione sottopone le proposte al parere di centri specializzati di cui al comma 1 e, in caso di esito positivo, provvede alla variazione del calendario di raccolta.

Art. 18

(Autorizzazione temporanea alla raccolta ai fini scientifici)

1. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca possono procedere, per fini scientifici, alla raccolta di tartufi anche fuori del periodo consentito dal calendario, previa autorizzazione temporanea alla raccolta rilasciata dalla provincia territorialmente competente.

2. L'istanza, redatta su carta intestata e firmata dal legale rappresentante o dal titolare della ricerca, è presentata alla provincia almeno sessanta giorni prima della prevista data di fruizione e deve contenere i seguenti dati:

- nominativi delle persone che svolgeranno la raccolta;
- date e luoghi previsti per la raccolta;
- motivazioni della raccolta, in particolare se questa è richiesta in periodo fuori calendario.

3. La provincia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, provvederà al rilascio dell'autorizzazione temporanea o al suo eventuale diniego motivato.

Capo VIII

Disposizioni attuative dell'articolo 12 della l.r. 16/2008

(Associazioni dei raccoglitori)

Art. 19

(Modalità per il riconoscimento delle associazioni dei raccoglitori o cercatori)

1. Ai fini del riconoscimento da parte della Regione Piemonte, le associazioni dei raccoglitori o cercatori devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite con atto pubblico;
- b) non avere scopo di lucro;
- c) avere almeno 50 soci iscritti;
- d) essere costituite da cercatori in possesso di regolare autorizzazione alla raccolta dei tartufi, da raccoglitori su fondi di loro proprietà o da essi condotti, o da conduttori di tartufaie riconosciute.

2. Le associazioni interessate presentano domanda, sottoscritta dal rappresentante legale, al Settore regionale competente in materia di tartuficoltura, corredata della seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) nominativo delle persone preposte alle cariche sociali, ed indicazione della consistenza associativa all'atto della domanda (elenco dei soci), comprovante il rispetto dei requisiti di cui al comma 1;
- c) relazione sull'attività eventualmente già svolta e su quella che l'associazione intende svolgere;
- d) atto dell'organo direttivo dal quale risulta l'autorizzazione al rappresentante legale a presentare istanza di riconoscimento.

3. Previa verifica delle finalità statutarie e del possesso dei requisiti di cui al comma 1, il riconoscimento dell'associazione di raccoglitori di tartufi avviene con provvedimento amministrativo regionale rilasciato dal Settore regionale competente in materia di tartuficoltura entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Capo IX

Disposizioni transitorie e finali

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente atto entrano in vigore dal 01/06/2010.

Note per la compilazione della tabella

(1) Utilizzare le seguenti abbreviazioni:

- Qr = Farnia (*Quercus robur*)
- Qp = Rovere (*Quercus pætreæ*)
- Qpb = Roverella (*Quercus pubescens*)
- Qc = Cerro (*Quercus cerris*)
- Cb = Carpino bianco (*Carpinus betulus*)
- Oc = Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*)
- Ca = Nocciolo (*Corylus avellana*)
- Tp = Tiglio nostrale (*Tilia platyphyllos*)
- Tc = Tiglio selvatico (*Tilia cordata*)
- Pn = Pioppo nero (*Populus nigra*)
- Pb = Pioppo bianco (*Populus alba*)
- Pt = Pioppo tremolo (*Populus tremula*)
- Pi = Pioppo ibrido
- Sc = Salicone (*Salix caprea*)
- Sa = Salice bianco (*Salix alba*)
- Sv = Salice da vimini (*Salix viminalis*).

(2) Utilizzare le seguenti abbreviazioni:

- S = singola
- F = filare
- G = gruppo

(3) Compilazione a carico della Commissione Comunale Agricoltura

Caratteristiche ambientali**Morfologia**

Pianura Fondovalle Versante Crinale Terrazzo

Forma di conduzione

Prato Seminativo Impianto arboreo (specificare) _____ Bosco

Altro (specificare) _____

Il/La sottoscritto/a:

- dichiara formalmente di essere conduttore proprietario/a possessore a titolo legittimo dei terreni sopra elencati sui quali sono radicate piante arboree riconoscibili come produttrici di tartufo bianco d'Alba o del Piemonte;
- chiede che gli sia concessa l'indennità annua prevista dall'art. 4 della l.r. 25 giugno 2008, n. 16;
- si impegna a conservare le piante (o filari o gruppi di piante) per le quali verrà concessa l'indennità come formalizzato dal piano di coltura e conservazione allegato alla presente;
- dichiara di permettere la libera ricerca e raccolta dei tartufi su detti terreni ai ricercatori in regola operanti nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 16 dicembre 1985 n. 752 e della l.r. 25 giugno 2008, n. 16;
- chiede che l'indennità sia allo/a stesso/a intestata e liquidata, tramite accredito su C/C bancario:

Codice Paese _____ Cifra Controllo _____ CIN _____ Codice ABI _____

Codice CAB _____ N. Conto Corrente _____

Codice IBAN _____

Istituto _____ Agenzia _____

Indirizzo _____ Comune _____

Provincia _____ CAP _____

sollevando al riguardo le Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionale da ogni responsabilità nei confronti di tutti gli aventi causa a qualsiasi titolo;

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione che comporti la perdita del diritto all'indennità.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003).

Fatto a _____ Data _____ Il Beneficiario _____

PIANO COLTURALE **Validità 5 anni**

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE

Le piante oggetto di riconoscimento, pena il decadimento dell'indennità annuale, non devono essere abbattute o sottoposte a drastiche potature (capitozzature).

Il trattamento delle cotiche prative e degli erbai, dei terreni seminativi o impiantati con specie arboreo/arbustive (es. pioppeti, nocioleti) va eseguito per la cura del suolo e, in particolare, per il contenimento della vegetazione erbaceo-arbustiva invadente, secondo i criteri delle buone pratiche agricole.

PIANO GESTIONALE

1 Diradamenti

Specie	Numero	Anno

2 Rinnovazione del soprassuolo

Messa a dimora di piante di specie idonee alla produzione di *Tuber magnatum* Pico (specificare specie e quantità) _____

Selezione piante spontanee (specificare specie e quantità) _____

3 Lavorazioni del suolo

Con erpice Con ripper Manuale Altro (specificare) _____

4 Gestione dei residui vegetali (rami, foglie, ecc.)

Asportazione Sistemazione in andane o mucchi Altro (specificare) _____

7 Altre operazioni colturali (specificare)

Anno	Operazione colturale

DIVIETI

- Nella zona di rispetto é vietato l'apporto di materia organica eccedente il quantitativo ordinariamente utilizzato per la coltura in atto, così come l'accumulo di lettiera indecomposta. E' vietato altresì l'allestimento di punti di abbeverata e di sosta, anche temporanea, per animali al pascolo.
- Nella zona di rispetto sono vietate le concimazioni ed il diserbo chimici. La concimazione minerale e l'uso dei fitofarmaci è consentito nei limiti previsti dalla norme tecniche per la produzione integrata del Programma di Sviluppo Rurale Regionale.
- Sono vietate pratiche e azioni che contrastano con le buone pratiche agricole e che, in particolare, possono determinare una eccessiva compattazione del suolo.

Note del Compilatore e/o del Beneficiario _____

Letto, confermato, sottoscritto, si impegna a realizzare gli interventi di cui sopra:

Fatto a _____ Data _____ Il Beneficiario _____

ALLEGATO B**Contenuti tecnici del piano di coltura delle piante beneficiarie di indennità per la conservazione.****Definizioni e ambiti di applicazione**

- 1) Pianta isolata: la pianta che presenta una distanza da quella più prossima più prossima pari al doppio della propria altezza o, se maggiore, al doppio della propria ampiezza di chioma.
- 2) Piante in gruppo o filare: piante variamente disposte tra loro, in formazione areale o lineare, la cui distanza reciproca è inferiore a quella stabilita per gli esemplari isolati.
- 3) Zona di rispetto
 - a) Per le piante isolate: area circolare attorniante la pianta oggetto di indennità, con raggio di ampiezza almeno pari a quello di massima proiezione della chioma. Nel caso di soggetti rastremati il raggio deve essere almeno pari all'altezza.
 - b) Per i gruppi o i filari: area risultante dalla sommatoria e parziale sovrapposizione delle singole zone di rispetto di ciascuna pianta.

Prescrizioni obbligatorie

1. Le piante oggetto di indennità annuale non possono essere abbattute o sottoposte a drastiche potature (capitozzature).
2. Nella zona di rispetto i titolari di contributo si impegnano ad attuare interventi annuali finalizzati a contenere lo sviluppo della vegetazione (erbacea, arbustiva e arborea); la copertura arbustiva non deve superare il 50% della superficie complessiva della zona di rispetto.

Piano gestionale

1. Gli alberi produttivi vanno mantenuti il più possibile in luce attraverso opportuni interventi di diradamento, a carico di soggetti di accompagnamento contigui.
2. Le piante deperienti possono essere sostituite con la messa a dimora o, nel caso di piante nate spontaneamente, con la selezione, di nuove piante potenzialmente produttive.
3. Per contrastare fenomeni di eccessiva compattazione e infeltrimento del suolo nella zona di rispetto, sono opportune lavorazioni periodiche, utilizzando rippatori o erpici.
4. Su cotici erbosi stabili è opportuno contrastare l'infeltrimento e la compattazione con periodici interventi di arieggiatura.
5. Il ristagno idrico o l'eccessivo drenaggio possono essere contrastati con opportuni interventi di regimazione delle acque meteoriche (es. creazione o gestione della rete esistente di fossi di sgrondo o trattenimento delle acque).
6. Fenomeni di erosione possono essere limitati predisponendo opere di contenimento e attuando opportune sistemazioni e lavorazioni del terreno.
7. In condizioni di siccità stagionale possono essere effettuati interventi di irrigazione.
8. È opportuno preservare la pianta tartufigena da ferite accidentali che possano favorire l'ingresso di parassiti fungini lignivori.

Divieti

1. Sono vietate pratiche e azioni che determinino una eccessiva compattazione del suolo nella zona di sviluppo radicale.
2. Nella zona di rispetto è vietato l'apporto di materia organica eccedente il quantitativo ordinariamente utilizzato per la coltura in atto, così come l'accumulo di lettiera indecomposta. Sono altresì vietati l'allestimento di punti di abbeverata o di sosta, anche temporanea, per animali al pascolo.

Disposizioni finali

1. Ogni pratica non conforme a quanto sopra riportato dovrà essere considerata di natura straordinaria.
2. Si richiama al rispetto dei divieti ed all'acquisizione di pareri ed autorizzazioni derivanti da altre norme di legge.

ALLEGATO C

**DOMANDA DI CONFERMA DELL'INDENNITÀ ANNUALE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO
ai sensi dell'art. 4, l.r. 16/2008**

Al Comune di _____

Generalità del Beneficiario

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Se persona giuridica: denominazione _____

Indirizzo _____ Comune _____

Telefono _____ CF/P.IVA _____

Il/La sottoscritto/a:

- dichiara formalmente di essere conduttore proprietario/a possessore a titolo legittimo dei terreni elencati nella domanda iniziale a proprio nome, prot. n. _____ del _____ situati nel Comune di _____ sui quali sono radicate piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena per il *Tuber magnatum* Pico di cui conferma i dati indicati nella sopra citata domanda;
- chiede che gli sia concessa l'indennità annua prevista dall'art. 4 della l.r. 25 giugno 2008, n. 16;
- dichiara di aver eseguito per l'anno in corso quanto previsto dal piano di coltura e conservazione delle piante (o filari o gruppi di piante) elencate nella sopra citata domanda iniziale;
- dichiara di permettere la libera ricerca e raccolta dei tartufi su detti terreni ai ricercatori in regola con le disposizioni di cui alla Legge 16 dicembre 1985 n. 752 e della l.r. 25 giugno 2008, n. 16;
- chiede che l'indennità sia allo/a stesso/a intestata e liquidata, tramite accredito su C/C bancario:

Codice Paese _____ Cifra Controllo _____ CIN _____ Codice ABI _____

Codice CAB _____ N. Conto Corrente _____

Codice IBAN _____

Istituto _____ Agenzia _____

Indirizzo _____ Comune _____

Provincia _____ CAP _____

sollevando al riguardo le Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionale da ogni responsabilità nei confronti di tutti gli aventi causa a qualsiasi titolo.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003).

Fatto a _____ Data _____ Il Beneficiario _____

ALLEGATO D

**VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE DI _____
ai sensi dell'art. 4, l.r. 16/2008**

Generalità del Beneficiario

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Se persona giuridica denominazione: _____

Indirizzo _____ Comune _____

Telefono _____ CF/P.IVA _____

conduttore proprietario/a possessore a titolo legittimo dei terreni indicati nella

domanda prot. n. _____ del _____

Svolte le necessarie indagini ed assunte le opportune informazioni la Commissione ha accertato che sui terreni suddetti insiste il numero di piante arboree di specie idonea, di riconosciuta capacità tartufigena nei riguardi del tartufo bianco (*Tuber magnatum Pico*) specificato nella colonna H, compilata dalla stessa Commissione, del prospetto contenuto nella domanda prot. n. _____ del _____ e quindi ammissibili al beneficio dell'indennità, per un totale di _____

Il numero delle piante ammissibili è stato determinato in base alla normativa in vigore.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Data _____

ALLEGATO E

SPAZIO PER
APPOSIZIONE
MARCA DA
BOLLO

**SCHEMA DI DOMANDA DI RICONOSCIMENTO/RINNOVO DI TARTUFAIA CONTROLLATA/COLTIVATA
ai sensi dell'art. 5, l.r. 16/2008**

Alla Provincia di _____

Generalità del Richiedente

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

residente nel Comune di _____ Prov. _____

Via _____ n. _____ Tel. _____

persona fisica C.F. _____

rappresentante legale di persona giuridica C.F., P.I.V.A. _____

Denominazione _____

sede legale _____

titolo di conduzione:

proprietario/a locatario/a comodatario/a usufruttuario

del terreno da destinare a tartufaia controllata coltivata

Comune _____ Sez. censuaria _____

n° di foglio di mappa _____ Particelle _____

Il/La sottoscritto/a chiede che sia riconosciuta rinnovata l'attestazione di tartufaia

controllata coltivata con il diritto di riserva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5

della l.r. 16/2008.

(segue)

A tale scopo allega alla presente (barrare la casella corrispondente alla documentazione allegata):

- relazione tecnica descrittiva della tartufaia (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 7 lettera a))
- piano di coltura della tartufaia (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 7 lettera b))
- localizzazione planimetrica della tartufaia (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 7 lettera c))
- visura catastale aggiornata (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 7 lettera d))
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DPR 445/2000, artt. 46 e 47) attestante gli elementi identificativi delle particelle catastali oggetto di domanda e relativa intestazione di proprietà o titolo di possesso/detenzione (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 1)
- (comproprietà) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DPR 445/2000, art. 47) da parte dei comproprietari attestante la concessione in uso al richiedente del terreno oggetto di domanda (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 2)
- (possesso o detenzione) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DPR 445/2000, art. 47) da parte del/dei proprietari attestante la concessione al richiedente, a titolo di affitto/usufrutto/comodato del terreno oggetto di domanda (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 3)
- (richiedente delegato) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DPR 445/2000, art. 47) da parte di ciascun richiedente attestante gli elementi identificativi delle particelle catastali oggetto di domanda e l'avvenuta delega a presentare domanda (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 4)
- (conduzione associata) elenco soci conduttori aventi pieno titolo ad esercitare la raccolta nella tartufaia oggetto di domanda (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 5)
- (tartufaia consortile) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DPR 445/2000, artt. 46 e 47) attestante gli elementi identificativi delle particelle catastali oggetto di domanda facenti capo a ciascun socio del consorzio e relativa intestazione di proprietà o titolo di possesso/detenzione (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 6, lettere a) e b))
- (tartufaia consortile) copia conforme dell'atto costitutivo del consorzio corredato dall'elenco dei soci (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 6, lettera c))
- (tartufaia consortile) copia conforme dell'atto di incarico al rappresentante legale per la presentazione della domanda (Regolamento attuativo l.r. 16/08, art. 5, comma 6, lettera d))

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003).

Fatto a _____ Data _____ Il Beneficiario _____

ALLEGATO F**Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle operazioni di miglioramento delle tartufaie controllate.**

All'interno del piano colturale per il riconoscimento delle tartufaie controllate possono essere previste le seguenti operazioni di miglioramento:

1. Drenaggio e governo delle acque superficiali al fine di evitare ristagni idrici o di innesco di fenomeni di erosione.
2. Predisposizione di opere di contenimento e attuazione di opportune sistemazioni e lavorazioni del terreno, ammesse esclusivamente nelle aree di produzione, per contenere fenomeni di erosione superficiale su terreni declivi.
3. Contenimento dello sviluppo della vegetazione, se infestante od eccessiva (erbacea, arbustiva e arborea) mediante periodici sfalci, decespugliamenti, potature e diradamenti con modalità funzionali alle diverse specie di tartufo.
4. Il contenimento della vegetazione erbacea può essere realizzato consentendo il pascolo mediante tecniche razionali e carichi di animali ridotti. Al fine di evitare un'eccessiva compattazione del suolo nelle zone produttive non sono ammessi l'allestimento di punti d'acqua e di aree per la sosta, anche temporanea, degli animali.
5. Lavorazioni periodiche del suolo, in prossimità delle piante produttive, utilizzando rippatori o erpici per contrastare fenomeni di eccessiva compattazione e infeltrimento.
6. Periodici interventi di arieggiatura su cotici erbosi stabili per contrastarne l'infeltrimento e la compattazione.
7. Eventuale messa a dimora di nuove piante tartufigene, finalizzata alla sostituzione di soggetti ormai deperenti o morti o al rinfoltimento di aree in luce, compatibilmente con le esigenze specifiche delle specie di tartufo e delle piante simbiotiche. L'inserimento di nuove piante non deve danneggiare in alcun modo la tartufaia naturale già presente.

Gli interventi di miglioramento dovranno essere eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi previsti dal piano colturale ovvero come prescritti dagli organi istruttori.

ALLEGATO G

Prescrizioni tecniche per la costituzione e la gestione di nuove tartufige.

Realizzazione dell'impianto.

1. Scelta del sito. Il sito d'impianto deve ricadere nell'ambito delle zone tartufige individuate dalle carte regionali della potenzialità alla produzione del tartufo bianco, nero ed estivo. Eventuali richieste per altri siti ubicati al di fuori delle zone vocate saranno valutati caso per caso.
2. Scelta del tartufo e della pianta simbionte. La scelta della specie da utilizzare deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche del sito di impianto, le quali dovranno essere valutate in base a clima, esposizione, e mediante analisi chimico-fisica del suolo.
3. Sesto di impianto: Il sesto di impianto deve essere adeguato alle caratteristiche del tartufo e della pianta simbionte; la densità iniziale d'impianto non può essere inferiore alle 100 piante ad ettaro.

Pratiche colturali.

1. Regimazione delle acque
 - a. Il ristagno idrico anche temporaneo deve essere contrastato con opportuni interventi di regimazione delle acque.
 - b. Nelle aree soggette ad erosione anche superficiale e comunque sui versanti in forte pendenza le lavorazioni del suolo sono ammesse esclusivamente nelle aree di produzione, con modalità atte a contenere il fenomeno.
 - c. Fenomeni di erosione anche superficiale devono essere limitati predisponendo opere di contenimento e attuando opportune sistemazioni del terreno.
2. Gestione del suolo
 - a. La pacciamatura con film plastico, se deteriorata, deve essere smaltita a norma di legge.
 - b. Su cotici erbosi stabili l'infeltrimento deve essere contrastato con periodici interventi di arieggiatura
 - c. Non sono ammesse pratiche e azioni che determinino un'eccessiva compattazione del suolo.
3. Gestione del soprassuolo
 - a. Sull'intera superficie della tartufiga devono essere effettuati interventi finalizzati al contenimento dello sviluppo della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea spontanea e infestante con modalità funzionali alle diverse specie di tartufo.
 - b. Il pascolo è consentito adottando tecniche razionali e carichi di animali ridotti. Nelle zone di produzione non sono ammessi l'allestimento di punti d'acqua e di aree per la sosta, anche temporanea, degli animali.
4. Aspetti fitosanitari
 - a. Il fusto e le radici principali delle piante devono essere preservate da ferite accidentali che possano favorire l'ingresso di parassiti fungini lignivori.
 - b. Le piante morte andranno asportate.
 - c. Il ricorso a sistemi di lotta specifici è limitato ai casi di forte infestazione di parassiti.

ALLEGATO H - Modello di tabella per la delimitazione delle tartufoie riconosciute

TARTUFAIA

Riconosciuta con _____ ai sensi della legge della
n. _____ in data _____
Regione Piemonte 25 giugno 2008, n. 16.

RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA

(Articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752)

DATA CESSAZIONE VALIDITÀ _____

ALLEGATO I

SUPERFICIE (ha) A POTENZIALITA' TARTUFIGENA PER IL TARTUFO BIANCO PREGIATO (*Tuber magnatum* Pico)


Non sono considerate le aree urbane

PROVINCIA	Alta potenzialità	Media potenzialità	Somma alta + media	A
Alessandria	6.177	67.811	73.988	73.988
Asti	6.506	57.683	64.189	64.189
Biella	0	0	0	0
Cuneo	2.145	68.829	70.974	70.974
Novara	0	0	0	0
Torino	406	4.358	4.764	4.764
Verbania	0	0	0	0
Vercelli	0	0	0	0

PROVINCIA	B Superficie produttiva stimata (10% di A)	Superficie riconoscibile 5% di B	10% di B
Alessandria	7.399	370	740
Asti	6.419	321	642
Biella	0	0	0
Cuneo	7.097	355	710
Novara	0	0	0
Torino	476	24	48
Verbania	0	0	0
Vercelli	0	0	0

ALLEGATO L

MODELLO DI TESSERINO DI IDONEITA' PER LA RACCOLTA DEI TARTUFI

<p style="text-align: center;">SPAZIO DISPONIBILE PER L'APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO</p> <p style="text-align: center;"><u>ANNOTAZIONI</u></p> <p style="text-align: center;">VIOLAZIONI ACCERTATE ALLE NORME IN VIGORE IN MATERIA DI RACCOLTA DI TARTUFI</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 100px; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>					<div style="text-align: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;">STEMMA PROVINCIA</div> <div style="width: 150px;">PROVINCIA DI _____</div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">TESSERINO DI IDONEITÀ PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI</p> <p style="text-align: center;">N. _____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (LEGGE 16/12/1985 N. 752) Rilasciato ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 25 giugno 2008, n. 16</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE _____</p>
<p>COGNOME <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>NOME <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>COMUNE DI NASCITA CAP <input style="width: 80%;" type="text"/> <input style="width: 15%;" type="text"/></p> <p>DATA DI NASCITA <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>CODICE FISCALE <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>INDIRIZZO DI RESIDENZA <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>COMUNE DI RESIDENZA CAP <input style="width: 80%;" type="text"/> <input style="width: 15%;" type="text"/></p>	<div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto;">FOTO</div> </div> <p style="margin-top: 20px;">Firma del Titolare _____</p> <p style="margin-top: 20px;">DATA DI RILASCIO <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p style="margin-top: 20px;">DATA DI SCADENZA <input style="width: 100%;" type="text"/></p>				